



# ***Città di Veroli***

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

<b>N. 26 DEL REGISTRO GENERALE</b>	<b>OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO SIEPI E RAMI LUNGO LE STRADE DI PUBBLICO TRANSITO CHE ATTRAVERSANO IL TERRITORIO COMUNALE.</b>
<b>Data: 16/06/2026</b>	

Il giorno 16/06/2026 nel proprio Ufficio.

### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che lungo le strade soggette a pubblico transito nel territorio comunale, si riscontra la presenza di alberi e/o siepi insistenti su fondi privati, i cui rami si protendono oltre il limite delle proprietà verso la sede stradale, compromettendo la visibilità e creando condizioni di potenziale pericolo per la sicurezza del transito veicolare e pedonale;

**RILEVATA** la necessità di garantire la regolare visibilità delle strade per evitare i conseguenti pericoli per la viabilità e la sicurezza degli utenti della strada derivanti da caduta di rami e da limitazione della visibilità, in particolare presso le curve stradali, a causa di siepi e ramaglie che si protendono oltre il confine stradale;

**CONSIDERATO** che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e nulla deve essere d'intralcio nel suo cammino e che, affinché questo sia possibile, il proprietario o il locatario/affittuario di terreni confinanti con le strade o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie ad impedire che la vegetazione superi i limiti consentiti;

**EVIDENZIATO** che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, in particolar modo con il sopraggiungere della stagione estiva sempre più caratterizzata da fenomeni climatici

estremi con violenti temporali annessi a forti venti, che potrebbero ridurre la visibilità esponendo gli utenti a maggior rischio di incidente, con grave pericolo per l'incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere;

**RICHIAMATO** l'art. 29 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita:

*“I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di esse è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”;*

**RAVVISATA** la necessità di obbligare i proprietari, conduttori o possessori a qualsiasi titolo di terreni confinanti con le strade, al taglio e potatura di alberi e siepi che sporgono sulle stesse;

**VISTE** le indicazioni fornite dalla Protezione Civile circa l'adozione di specifici provvedimenti finalizzati ad imporre lo sfalcio della vegetazione combustibile ed al corretto smaltimento dei residui agricoli;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

**VISTO**, altresì, l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTO** il D.lgs 30/04/1992 n.285 e s.m.i., in particolare l'art. 29;

**VISTO** il regolamento di Polizia Rurale;

**VISTO** il D.Lgs n.267/2000;

## **ORDINA**

con immediata esecutività, a tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori, di terreni confinanti con strade ed aree pubbliche di provvedere con tempestività a quanto di seguito elencato:

- A) Taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risultino pericolose per la circolazione stradale, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- B) Potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale.

- C) Rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio proveniente dai fondi.

### **A V V E R T E**

Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche.

È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere all'installazione di relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza di lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.

In caso di violazione alla presente Ordinanza i trasgressori saranno puniti:

- con la sanzione prevista dall'art. 29 del Codice della Strada da € 173,00 a € 694,00 oltre alle spese di procedimento;
- con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art.7 bis c.1 del D.L.gs n.267/2000, da € 25,00 a € 500,00, oltre le spese di procedimento;

L'amministrazione comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spese degli obbligati ove non fossero eseguite.

### **D I S P O N E**

La massima pubblicità della presente Ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on/line e sul sito internet di questo Comune.

Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio comunale.

### **A V V E R T E**

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

## **PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online dell'Ente e vi resterà affisso ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Veroli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*